

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

Doc. IV-bis
n. 22

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

NEI CONFRONTI

**DEL DOTTOR GIANNI DE MICHELIS, NELLA SUA QUALITÀ DI MINISTRO DEGLI
AFFARI ESTERI *PRO TEMPORE*, NONCHÈ DEI SIGNORI ALESSANDRO GRAFINI E
GIUSEPPE PERNIOLA**

**per i reati di cui agli articoli 110 e 323, comma 2, del codice penale
(concorso in abuso d'ufficio)**

**Trasmessa dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Roma l'11 dicembre 1995**

e pervenuta alla Presidenza del Senato l'11 dicembre 1995

Al Presidente del Senato della Repubblica

R O M A

Roma, 11 dicembre 1995

Oggetto: Trasmissione atti con relazione motivata in merito al proc. penale n. 21/93 R.G. Coll.(R.G. 14521/92R P.M.) contro DE MICHELIS Gianni, GRAFINI Alessandro e PERNIOLA Giuseppe.

Si trasmettono gli atti in oggetto indicati, ai sensi dell'articolo 8, legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, per gli adempimenti di competenza.

Il Sostituto Procuratore della Repubblica

(F.to Dr. Vincenzo BARBIERI)

Relazione del Collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (ex articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1)

Roma, 6 novembre 1995

Il Collegio così composto:

PRESIDENTE: dott. Ivo Greco

GIUDICE: dott. Maria Rosaria Euforbio

GIUDICE: dott. Maria Rosaria Brunetti

nei confronti di DE MICHELIS Gianni, PERNIOLA Giuseppe e GRAFINI Alessandro

ha emesso la seguente

RELAZIONE:

Con nota del 13 maggio 1993 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma trasmetteva a questo Collegio gli atti del Procedimento penale n. 14521/92A avendo ravvisato nei fatti, oggetto di una più ampia indagine, ipotesi di reati ministeriali.

In particolare la Procura chiedeva procedersi nei confronti di Gianni De Michelis e di Perniola Giuseppe per avere il primo, quale Ministro degli esteri, in concorso col secondo, amministratore delegato della spa «Levant Co» ed al fine di procurare a quest'ultima società un ingiusto vantaggio patrimoniale, abusato del proprio ufficio, adottando il 13 marzo 1991 la delibera n. 8/STR con la quale autorizzava la Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo a ricorrere a trattativa privata per l'affidamento alla «Levant Co» di una fornitura all'Albania di generi alimentari e medicinali per l'ammontare di lire 10 miliardi e per avere, inoltre, con delibera 19STR del 14 giugno 1991 autorizzato la stipula di un secondo contratto a trattativa privata per la fornitura, sempre a mezzo della Levant Co, di ulteriori lire 10 miliardi in favore dell'Albania, ponendo in essere una analoga forma di abuso di cui in precedenza.

La Procura rilevava che il De Michelis nel suo provvedimento non aveva precisato i motivi per i quali aveva fatto cadere la scelta sulla spa Levant Co, non ostante l'autorità albanese avesse indicato, come possibile fornitore, anche la Carbini Carni e non ostante gli uffici avessero prospettato, come più vantaggiosa per l'Amministrazione l'offerta del Programma Alimentare Mondiale (P.A.M.). La scelta, poi, era caduta sulla «Levant Co» senza il preventivo accertamento dei necessari requisiti di idoneità, espressamente richiesto dalla legge.

Il P.M., inoltre, chiedeva procedersi a carico dello stesso De Michelis Gianni per il reato di abuso di ufficio sempre nella qualità di Ministro degli esteri, ed in concorso col Ministro Plenipotenziario De Maio Enrico, delegato a firmare contratti per l'attuazione di interventi straordinari, ed in concorso ancora con Brunetti Iolanda, funzionaria preposta all'Unità Tecnica Centrale della Direzione Generale della Cooperazione, Altamura Vincenzo esperto della detta Unità Tecnica Centrale, oltre che col Perniola, A. U. della «Levant Co», in relazione all'approvazione effettuata con D.M. n. 1991/128/607/2D del 15 marzo 1991 del contratto stipulato il 14.3.91, dal De Maio con la spa «Levant Co» per un importo di lire 2.908.945.700, avente sempre ad oggetto l'invio in Albania di generi alimentari e prodotti farmaceutici a prezzi ritenuti falsamente congrui dalla Brunetti e dall'Altamura e al lordo di spese non dovute per controlli qualitativi e quantitativi e per trasporto.

Analoga imputazione veniva elevata a carico del De Michelis, del De Maio, della Brunetti ed dell'Altamura oltre che a carico di Procacci Pasqualino, Caso Giuseppe, Saba Giuseppe, Sicignano Aldo in relazione al contratto del 23 marzo 1991 relativo all'invio in Albania di generi alimentari e medicinali per lire 2.761.179.950, calcolati a prezzi non conformi e al lordo delle restituzioni C.E.E. non spettanti.

Altre imputazioni per il delitto di cui all'articolo 323, secondo comma, C.P., sempre concernenti gli aiuti all'Albania, venivano elevate a carico di:

Santoro Giuseppe, quale Direttore Generale per la Cooperazione allo sviluppo;

De Maio Enrico, Ministro plenipotenziario delegato a stipulare contratti;

Brunetti Iolanda, Altamura Vincenzo, Procacci Pasqualino, Caso Giuseppe, Sala Giuseppe, Sicignano Aldo, esperti dell'Unità Tecnica Centrale;

Vitalone Claudio, sottosegretario agli Affari Esteri;

Spini Valdo, sottosegretario agli Affari Esteri (capi D, E, F, G, H, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, v. da pag. 5 a 25 fasc. coll. n. 21/93).

Per tali imputazioni, però, questo Collegio, con decreto del 18.6.1993, rilevava la propria incompetenza, trattandosi di condotta posta in essere da soggetti che non rivestivano nè qualifica di Presidente del Consiglio nè quella di Ministro o di loro correi (art. 110 C.P.) e per tali motivi, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della Legge n. 1/89 e art. 2 comma primo ultima ipotesi L. 219/89, disponeva l'archiviazione, ritenendo che i fatti integrassero reati diversi da quelli indicati nell'art. 96 Cost. Ordinava pertanto lo stralcio e la trasmissione di copia degli atti al P.M. presso il Tribunale di Roma per l'ulteriore corso di competenza (pag. 154 e segg.).

Per la restante parte del procedimento questo Collegio provvedeva, su richiesta del P.M., ad acquisire la documentazione relativa e alla audizione degli indagati e di persone informate dei fatti, dopo di che - essendo emersi elementi di responsabilità a carico dell'Ambasciatore Alessandro Grafini - trasmetteva gli atti al P.M. per le sue valutazioni e la Procura chiedeva procedersi a carico dello stesso

per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 323 C.P. ed effettuava, poi, la comunicazione di cui all'art. 6 comma 2° L. Cost. n. 1/89.

Completata l'indagine preliminare, gli atti venivano restituiti al P.M. per le sue conclusioni definitive e questi, con nota del 4 giugno 1995, formulava le seguenti istanze:

A) - Richiedere alla Camera competente l'autorizzazione a procedere prevista dall'art. 96 Cost. a carico di De Michelis Gianni, Grafini Alessandro e Perniola Giuseppe per il reato di cui all'art. 323 C.P. meglio precisato alle pagg. 2 e 3 della sua richiesta (f. 114 e 115 fasc. Coll. n. 21/93).

B) - Provvedere all'archiviazione delle posizioni di De Michelis e dei suoi correi per i restanti reati (pagg. da 182 a 186).

* * *

Le richieste del P.M. sono da condividere. Per quanto attiene al capo A) dell'imputazione, che vede quali indagati il De Michelis, il Grafini (che all'epoca svolgeva la funzione di vice Capo di Gabinetto) e l'Amministratore delegato della «Levant Co», Perniola, le risultanze istruttorie hanno posto in evidenza, già nella fase delle indagini preliminari, l'intento del Ministro di procurare, con l'intervento del Grafini, un ingiusto profitto alla spa Levant Co.

La scelta di tale società per la fornitura di generi alimentari e di medicinali a favore dell'Albania, avvenne sulla base di una intesa fra il Grafini ed il Presidente della Repubblica Albanese Ramiz Alia, intesa raggiunta nel corso di un incontro, privo di ogni forma protocollare al quale, assente il rappresentante diplomatico d'Italia a Tirana, partecipò oltre al Grafini anche lo stesso Perniola accompagnato da certo Haiolin «una specie di faccendiere del Kòssovo (ex Jugoslavia)» (v. f. 338).

Il Grafini sostiene di aver sentito pronunciare per la prima volta il nome della «Levant Co» solo in detta occasione e dallo stesso Presidente della Repubblica Albanese, ma le risultanze processuali lo smentiscono.

Lo stesso Grafini ha finito coll'ammettere che prima della sua partenza per l'Albania aveva partecipato ad una riunione conviviale nel Ristorante «El Tulà» di Roma, riunione alla quale erano stati presenti oltre il Ministro De Michelis, che ospitava i convenuti, anche il Perniola ed il «faccendiere» iugoslavo (f. 345).

Fu in tale occasione che quest'ultimo presentò al Grafini (ed è da ritenere anche agli altri presenti) il Perniola dicendo: «C'è questo signor Perniola della Ditta "Levant Co" che ha già agito nei Balcani» (f. 347) «e lo disse a me» - precisa ancora il Grafini - «perchè sapeva che andavo io in Albania, non il Ministro» (f. 346).

Anche il De Michelis ricorda il pranzo al Ristorante «El Tulà» di Roma (p. 395) e la presenza di un «signore albanese», (*rectius*: iugoslavo) che aveva chiesto di vederlo e che poi gli aveva riferito - nel corso di tale riunione conviviale - «una serie di cose sulle possibilità di sviluppo di cooperazione economica tra l'Italia e l'Albania», offrendo la sua «disponibilità in qualità di uomo di affari» (p. 396).

Il nome della Levant Co circolò, ancor prima che intervenissero le autorità albanesi, in una riunione non ufficiale alla quale, anzi, non partecipò alcun rappresentante del governo albanese ma solo soggetti diret-

tamente interessati ad affidare e ad ottenere l'incarico della fornitura all'Albania.

Solo dopo tali fatti si ebbe la missione italiana a Tirana, capeggiata dall'Ambasciatore Grafini, con il compito ufficiale di capire gli orientamenti dei gruppi politici del Paese ed offrire eventualmente aiuti in generi alimentari e medicinali. Ma i colloqui politici culminarono con l'incontro fra il Grafini ed il Presidente della Repubblica Albanese, incontro, come s'è detto, fuori programma (l'Ambasciatore d'Italia a Tirana, Cardilli, infatti, non fu presente nè fu invitato) al quale come si è detto parteciparono il «faccendiere» ed il Perniola e dal quale nacque la designazione della Levant Co quale società alla quale affidare l'incarico.

Formalmente il tutto doveva apparire come una designazione ufficiale da parte albanese e così fu poi rappresentata negli atti successivi. Tuttavia, se si considerano gli incontri che si erano verificati al Ristorante «El Tulà», la significativa presentazione dell'Amministratore della Levant Co al Grafini da parte dell'uomo d'affari iugoslavo, se, infine, si considera che, compiuta la missione e pur essendo stata individuata nella Levant Co la società cui affidare l'incarico, il Grafini omise di segnalare la circostanza nella sua relazione al Ministero, preferendo che arrivasse prima «la designazione formale... per le vie scritte» (p. 356), se si considera tutto ciò la indicazione della Levant Co da parte albanese appare solo come una giustificazione formale che doveva attribuire alla scelta poi effettuata dal Ministro degli esteri italiano una veste di legittimità.

Occorre infatti a questo punto precisare che l'art. 8 del regolamento di esecuzione della legge sulla cooperazione n. 49/87, approvato con DPR del 12.4.88 n. 177 consente il ricorso a trattativa privata quando, sussistendo «documentate esigenze» dei paesi beneficiari, questi ultimi abbiano «designato un ente esecutore». La stipula del contratto con l'ente è tuttavia subordinata, dalla stessa disposizione, alla sussistenza dei «necessari requisiti di idoneità».

Sembra dunque evidente come la formale designazione della Levant Co da parte albanese sia stato un espediente per far risultare un requisito indispensabile, anche se non sufficiente, che legittimasse il ricorso a trattativa privata con il fornitore in tal modo designato.

Senonchè anche con tale designazione - che, però, come s'è visto, fu successiva ad incontri e ad intese verificatesi in Italia, - la procedura pone in evidenza cospicui aspetti di illiceità.

L'ambasciatore d'Italia a Tirana, Cardilli, nel riferire la segnalazione albanese al Ministero degli Esteri a Roma, sottolineò come le autorità locali avessero indicato, oltre che la Levant Co di Bari, anche la soc. Carbini Carni s.r.l. per la fornitura di carne di pollo in scatola, «data l'alta percentuale di musulmani» (pag. 1595 in CTU).

Della Carbini Carni, tuttavia, si persero presto le tracce nel successivo *iter* della procedura. Essa ricomparve solo in sede di esecuzione del contratto ma come ditta fornitrice della carne di pollo ma non al Ministero degli Esteri bensì alla Levant Co, la quale fatturò il costo della merce con oltre 90 milioni di aumento rispetto a quello di acquisto (cfr. fattura n. 35/91 - pag. 1609 in CTU e f. 1612).

Va ancora rilevato come nella imminenza della decisione del Ministro il Direttore Generale della cooperazione allo sviluppo abbia inviato

al Gabinetto due appunti, l'uno in data 11.3.91 e l'altro in data 13 successivo (f. 1535 e 1596 in CTU), con i quali egli prospettò una duplice soluzione per gli aiuti straordinari all'Albania:

1) affidamento di tutte le forniture ad un'unica ditta, la Levant Co, che però aveva difficoltà ad operare in mancanza di un decreto di impegno di spesa del Ministero, decreto che non poteva essere emanato essendo scaduta fin dal 28.2.91 la gestione del fondo di cooperazione;

2) concessione di un contributo al Programma Alimentare Mondiale (P.A.M.), soluzione «molto più celere» in quanto il P.A.M. era in grado di anticipare la spesa con fondi propri (7 miliardi) e di far pervenire gli aiuti, almeno in parte, «entro tre o quattro giorni dalla data odierna» (13 marzo) (f. 1596 in C.T.U.).

La Direzione Generale predispose anche due delibere, relative ad ognuna delle ipotesi, in maniera che il Ministero potesse firmare quella che gli fosse sembrata più rispondente alle esigenze della situazione (f. 1597 in CTU).

Il De Michelis, che aveva già ignorato la seconda designazione avanzata da parte albanese, quella della Carbini Carni, scelse senza motivazione alcuna la soluzione Levant Co (f. 1598 in CTU) non ostante la ipotesi P.A.M. fosse dichiaratamente più favorevole.

Peraltro l'intento già palese di favorire la Levant Co riceve ulteriore conferma dal fatto che la scelta avvenne senza alcuna preventiva verifica dell'efficienza della società, richiesta dal già richiamato art. 8 D.P.R. del 12.4.88 n. 177 (cfr. All. 8 al fasc. P.M. n. 14521/92).

Ciò avvenne, anzi, non ostante la Direzione Generale avesse per due volte consecutive sottolineato la necessità di «verificare attentamente la effettiva capacità della Ditta di realizzare le forniture in questione in tempi rapidi» (f. 1589 e 1536 in CTU).

C'è ancora da aggiungere che fu omessa finanche l'acquisizione della certificazione antimafia ex art. 7 della legge 19.3.1990 n. 55, posto che il Ministro chiese solo il 28 marzo (e cioè dopo l'autorizzazione del 13 marzo) il certificato relativo, che pervenne, poi, in data 8 aprile 1991 (f. 1600 in CTU).

Possono dunque ritenersi sussistenti forti elementi di responsabilità a carico del De Michelis, del Grafini e del Perniola, responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 323 C.P. i cui estremi sono emersi, come si è già osservato, fin dalle indagini preliminari compiute da questo Collegio.

Ad analoga conclusione deve pervenirsi in ordine al capo B) della rubrica, che concerne il secondo intervento di emergenza in Albania, fondato sul persistere della grave situazione di carenza alimentare e sanitaria.

Le modalità di scelta furono identiche e il procedimento che ne seguì assunse i caratteri di una procedura meramente consequenziale a quanto in precedenza già stabilito. Tale addebito però va formulato nei soli confronti del De Michelis e del Perniola non essendo emersi elementi che consentano di coinvolgere anche in questo secondo episodio altri soggetti.

Vanno pertanto richieste al Senato della Repubblica, le autorizzazioni a procedere ai sensi dell'art. 8 L. Cost. n. 1/89 a carico di De Michelis Gianni, Perniola Giuseppe Nicola e Grafini Alessandro per i seguenti reati:

A) p. e p. dagli artt. 110, 323, 2° comma c.p. perchè il De Michelis, quale Ministro degli Esteri arbitrariamente adottava, in concorso con il Grafini, vice Capo Gabinetto dello stesso dicastero e suo stretto collaboratore, e con il Perniola, quale amministratore delegato della s.p.a. «Levant Co», società beneficiaria del provvedimento, al fine di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale a detta società, abusando del suo ufficio, la delibera n.8/STR del 13.3.1991 con la quale il Ministro autorizzava la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo a ricorrere alla trattativa diretta con la s.p.a. «Levant Co» di Bari, per l'effettuazione di una fornitura urgente di generi alimentari e medicinali in favore dell'Albania per l'ammontare di lire 10 miliardi, omessa ogni valutazione sulla più vantaggiosa offerta del P.A.M. (Programma Alimentare Mondiale) e senza effettuare alcun dovuto accertamento (ai sensi dell'art. 8 reg. esec. della legge sulla coop. allo sviluppo) sul possesso dei necessari requisiti di idoneità da parte della soc. Levant Co che al contrario non dava garanzie di solidità e non aveva i mezzi finanziari adeguati all'espletamento dell'incarico.

In Roma il 13.3.1991.

B) p. e p. dagli artt. 110, 323, 2° comma, c.p. perchè il primo nella qualità di Ministro degli Esteri, in concorso con il Perniola, amministratore delegato della s.p.a. «Levant Co», al fine di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale alla detta società, abusava del suo ufficio, adottando la delibera n. 19/STR del 14.6.1991 con la quale autorizzava la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo a ricorrere alla trattativa diretta con la s.p.a. «Levant Co» di Bari per l'effettuazione di una fornitura urgente di generi alimentari e medicinali in favore dell'Albania per l'ammontare di lire 10 miliardi senza effettuare alcun dovuto accertamento (ai sensi dell'art. 8 reg. esec. della legge sulla coop. allo Sviluppo) sul possesso dei necessari requisiti di idoneità da parte della Soc. Levant Co nonostante la missione tecnica del MAE avesse richiesto alla parte albanese che l'affidamento dell'acquisto e della distribuzione avvenisse da parte di una O.N.G. Organizzazione non governativa ed avendo anzi la suddetta s.p.a. «Levant Co», nel corso della esecuzione dei contratti dato prova di inidoneità per i ritardi nella consegna a destino delle merci (in particolare con riferimento alla fornitura urgente di 1000 ton. di riso).

In Roma il 14.6.1991.

* * *

Quanto ai restanti reati, meglio precisati alle pag. 182-186 del fascicolo Coll. n. 21/93, essi concernono la fase esecutiva dei contratti di fornitura durante la quale doveva essere accertata la congruità dei prezzi, calcolati al lordo di non spettanti restituzioni CEE, e la restituzione alla Levant Co delle spese di trasporto e del controllo qualitativo e quantita-

tivo che in realtà andavano - per contratto - a carico della stessa società fornitrice.

Tali operazioni vennero tuttavia compiute - secondo l'organizzazione interna, - dai vari uffici del Ministero: dall'uff. 14° (emergenza) della Direzione Generale della Cooperazione, cui pervennero le liste dei prodotti richieste dall'Albania. Dall'Ufficio Tecnico Centrale cui fu richiesto il parere a) in ordine alla utilità immediata dei prodotti richiesti, b) alla congruità dei prezzi, c) alla reperibilità sul mercato della merce: a seguito di tali pareri l'ufficio 19° della stessa direzione Generale predispose il contratto che venne sottoscritto dal Direttore Generale, all'uopo delegato dal Ministro, nonchè dal rappresentante legale della ditta fornitrice.

Sembra al Collegio che i comportamenti contestati meglio specificati alle pagg. 182-186 del fascicolo Coll. n. 21/93 riguardino l'attività dei vari funzionari del Ministero (De Maio, Brunetti, Altamura, Procacci, Caso e Sicignano in concorso col Perniola) ma non direttamente il Ministro, il quale, dopo la fase della scelta della ditta e l'autorizzazione a procedere a trattativa privata, partecipò alla fase esecutiva solo formalmente, approvando cioè i vari contratti che gli uffici, eseguite le varie indagini e le prescritte valutazioni, avevano predisposto. Non sono emersi, cioè, a carico del De Michelis elementi di prova concernente, oltre che la volontarietà dell'atto, anche il dolo specifico richiesto dall'art. 323 C.P., volto a favorire ulteriormente la Levant Co con la previsione di prezzi non congrui e del rimborso delle spese concernenti i controlli, il trasporto e i rimborsi CEE ecc. Tutto fa ritenere che il Ministro, impegnato in compiti di natura politica che ne rendevano frenetica l'attività (cfr. dichiarazioni Grafini e dello stesso De Michelis) si sia limitato - come s'è detto - alla scelta della ditta fornitrice e all'autorizzazione alla trattativa privata, rimanendo del tutto estraneo al successivo *iter* della procedura amministrativa.

Ne consegue che deve escludersi il concorso ex art. 110 C.P. fra il Ministro ed i funzionari, conclusione questa che fa venir meno la competenza di questo Collegio a valutare la sussistenza di elementi di responsabilità in capo agli altri indagati De Maio Enrico, Brunetti Iolanda, Altamura Vincenzo, Procacci Pasqualino, Caso Giuseppe, Saba Giuseppe, Sicignano Aldo, oltre che Perniola Giuseppe, per i fatti specificati nelle pag. 70-74 dalla richiesta del P.M. (pagg. 182-185 fascicolo Collegio 21/93).

In conclusione, mentre per i detti fatti va pronunciata archiviazione per il De Michelis, ai sensi dell'art. 8 L. Cost. n. 1/89, per gli altri indagati va dichiarato, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della Legge 5.6.89 n. 219, che i fatti loro contestati integrano un reato diverso da quelli indicati nell'art. 96 Cost. Gli atti relativi a questa ultima imputazione vanno, pertanto, a norma della stessa disposizione, trasmessi, per l'ulteriore corso, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, che già procede per fatti analoghi (11055/93R e 8240/93R - f. 186).

P. T. M.

esaminate le richieste del P.M. del 4.6.95;
visto l'art. 8 della L. Cost. n. 1 del 1989.

RICHIEDE

al Senato della Repubblica l'autorizzazione a procedere a carico di:

DE MICHELIS Gianni, GRAFINI Alessandro e PERNIOLA Giuseppe per i reati di cui ai capi A) e B) precisati alle pagg. 11, 12 e 13 della presente relazione.

A tal fine ordina rimettersi la presente relazione e gli atti relativi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, per la loro immediata trasmissione al Presidente del Senato della Repubblica ai sensi dell'art. 8 comma 1° L. Cost. n. 1/89.

DISPONE

l'archiviazione nei confronti di DE MICHELIS Gianni, per non aver commesso il fatto, in ordine agli ulteriori addebiti:

DISPONE

altresi l'archiviazione nei confronti di DE MAIO Enrico, BRUNETTI, Iolanda, ALTAMURA Vincenzo, PROCACCI Pasqualino, CASO Giuseppe, SALA Giuseppe, SICIGNANO Aldo e PERNIOLA Giuseppe per i reati loro rispettivamente ascritti alle pagg. 70-74 della richiesta del P.M. in data 16.6.95, perchè i fatti integrano un reato diverso da quelli indicati nell'art. 96 Cost. e per l'effetto ordina lo stralcio degli atti relativi alle imputazioni predette e la trasmissione degli stessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, per l'ulteriore corso.

Il Collegio

(F.to Il Presidente Dott. Ivo GRECO

F.to I Giudici Dott. Maria Rosaria EUFORBIO
Dott. Maria Rosaria BRUNETTI)